

Assenti n. 3 Consiglieri Comunali: Andaloro-Buta-Minuti.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Vice Sindaco: Santina Bitto e l'Ass. Maio.
Il Presidente del C.C. - dà lettura integrale della proposta di deliberazione n. 25 del 15 marzo 2018 avente ad oggetto: <<Regolamento Servizio acquedotto. Modifica art. 11. Spesa acquisto contatore>> completa degli allegati e pareri del Responsabile ASGF, del Revisore dei Conti.

Ultimata la lettura, chiede se vi siano interventi in merito.

In assenza di dibattito, si procede alla votazione della presente proposta di deliberazione de quo con il metodo di votazione palese per alzata di mano:

PRESENTI VOTANTI N. 09

Voti favorevoli n. 09 (Gruppo Maggioranza + Consiglieri: La Maestra e Giandolfo)

I.E.

Voti favorevoli n. 09 (Gruppo Maggioranza + Consiglieri: La Maestra e Giandolfo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall'art. 42 D.lgs. N. 267/2000;

Udito l'esito della proclamazione;

DELIBERA

Di sostituire l'art. 11 del Regolamento Comunale del Servizio Acquedotto che recita: "Il contatore sarà fornito a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo di € 5,16, come stabilito al Cap. IX", con:

Art. 11

"Il contatore, di proprietà del Comune, verrà fornito dall'Ente a spese dell'utente.

Il relativo pagamento, potrà essere effettuato previo versamento del costò nelle casse comunali, ovvero con addebito della spesa in fattura.

All'atto della messa in opera del contatore, il Comune provvede ad apporre lo speciale suggello di garanzia, annota su appositi moduli il tipo di misuratore, il numero di matricola, le caratteristiche e l'eventuale consumo registrati dal contatore stesso.

Il Comune, ha facoltà di sostituire i contatori, in caso di guasto, cattivo funzionamento, o quando in ogni caso lo ritenga opportuno.

Per le modalità di pagamento del contatore in caso di sostituzione, si rinvia al II comma del presente articolo.

I contatori devono essere provvisti di apposito suggello metallico. Gli eventuali rubinetti di arresto saranno sempre posti dopo il contatore.

Per nessun motivo l'utente può rimuovere o spostare l'apparecchio di misura.

I contatori devono essere posti in apposite nicchie, che riparano il misuratore dagli agenti atmosferici o manomissioni esterne, e che in ogni caso permettano al personale comunale addetto, il controllo, la verifica o rilevazione della lettura.

Le spese di manutenzione o verifica del funzionamento del contatore sono a carico dell'utente.

- Di abrogare integralmente l'art.11, del vigente Regolamento del Servizio Acquedotto, sostituendolo con il presente;
- Di dichiarare il provvedimento che sarà adottato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.